

**REGOLAMENTO (CEE) N. 324/92 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 febbraio 1992

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 3701/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3667/91 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3667/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e dei prodotti del codice NC 0206 29 91 (1991)<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91<sup>(5)</sup>, stabilisce i prodotti per i quali debbono essere richiesti titoli d'importazione, fatte salve diverse disposizioni particolari;

considerando che per una corretta gestione delle importazioni da effettuare nel quadro del contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate di cui al codice

NC 0202 e al codice NC 0206 29 91, quale disciplinata dalle norme applicative contenute nel regolamento (CEE) n. 3701/91 della Commissione<sup>(6)</sup>, non è opportuno limitare l'obbligo della richiesta di titoli d'importazione ad una sottovoce o a un gruppo di sottovoci della nomenclatura combinata e che è quindi necessario prevedere una disposizione particolare in merito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3701/91 è aggiunto il seguente punto d):

- « d) nella casella 16, l'indicazione di uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato sotto lo stesso trattino. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 34.

*ALLEGATO*

- 0202 10 00, 0202 20
  - 0202 30, 0206 29 91
-